



Messaggio municipale 10/2018

Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese – modifica statuto consortile

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposta la proposta di modifica dello statuto del Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese, a seguito dell'aggregazione dei Comuni di Camorino, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio e Sementina divenuti ora quartieri della Città di Bellinzona.

Tali modifiche permettono di aggiornare la situazione odierna a seguito della costituzione della nuova Città di Bellinzona.

L'entrata in vigore delle modifiche avverrà con la ratifica da parte della Sezione enti locali.

Modifiche dello statuto

Di seguito vi elenchiamo gli articoli dello statuto oggetto di modifica e relative giustificazioni:

Art. 1 – Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese, è costituito tra i Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, ~~Camorino, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo~~, Lumino, ~~Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preenzo~~, Sant'Antonino, ~~Sant'Antonio, Sementina~~, un Consorzio ai sensi della Legge sul Consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Commento: si tratta di un adeguamento dell'articolo alla nuova realtà della Città di Bellinzona e aggiornamento dell'elenco dei Comuni ad oggi consorziati.

Art. 6 – Composizione ed elezione (del Consiglio consortile)

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, ~~rispettivamente dalle Assemblee comunali~~, su proposta dei Municipi.

È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Commento: viene stralciata l'eventualità della designazione da parte dell'Assemblea comunale. In tutti i Comuni facenti parte del Consorzio è ora istituito il Consiglio comunale.

Art. 7 – Competenze (del Consiglio consortile)

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente ~~e dell'ufficio presidenziale (Vice presidente e due scrutatori) e del Vice Presidente~~;
- e) decide le opere consortili da realizzare sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;

- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
 - h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
 - i) autorizza la Delegazione a contrarre mutui e prestiti;
 - l) ratifica le convenzioni stipulate dalla Delegazione consortile, in particolare quelle con i Comuni per la gestione delle infrastrutture;
 - m) definisce, tramite regolamento, l'organico, gli stipendi e le indennità dei dipendenti del Consorzio;
 - n) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.
- Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non utilizzato.

Commento: considerato che il Consiglio consortile si compone di (soli) 5 membri, risulta non necessaria la nomina di scrutatori.

Art. 17 – Composizione (della Delegazione consortile)

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

~~Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.~~

Nella scelta dei membri si terrà in debito conto di un'equa rappresentanza dei Comuni membri.

Commento: l'art. 20 cpv. 3 della Legge sul consorzio dei Comuni prevede che "eccezionalmente un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione".

Considerata la situazione particolare del Consorzio (composizione di cinque comuni di cui uno, Bellinzona, che partecipa da solo nella misura di quasi l'80% al finanziamento delle spese) si ritiene giustificato prevedere l'eccezionalità della norma ammessa dalla LCCom.

È inserito un secondo capoverso prevedente una garanzia di rappresentanza, seppur minoritaria, per i comuni non aggregati.

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 7 e 17 dello statuto consortile.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO

Marco Bartoli



Moreno Mocettini

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Marielli Renzo